

Da riesaminare gli strumenti per la regolazione dell'insolvenza

Nell'attuale scenario di emergenza, gli strumenti messi a disposizione dal Codice della crisi appaiono inadeguati

/ Massimo BOIDI e Antonella DELLA ROVERE

La necessità che l'imprenditore sia in grado di offrire pronta risposta alle implicazioni legate al COVID-19 si desume dalla stessa norma di cui all'[art. 3](#) del Codice della crisi (CCII), il quale invita:

- l'imprenditore **individuale** ad adottare "misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza indugio, le iniziative necessarie a farvi fronte";
- l'imprenditore **collettivo** ad adottare "un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'[art. 2086](#) c.c. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative".

In verità, nello scenario attuale, caratterizzato dalla possibilità che imprese apparentemente "sane" possano trovarsi nella condizione di **non** riuscire a **garantire** la **continuità** aziendale, gli strumenti messi a disposizione dal Codice della crisi per attivare le procedure di regolazione dell'insolvenza appaiono inadeguati.

La portata degli [artt. 25](#) e [240](#) del CCII, norme che incentivano l'accesso spontaneo alle procedure di contenimento dell'aggravamento della crisi, **non** sembra **coerente** con il contesto attuale.

A tal riguardo sarebbe strategico e auspicabile:

- incrementare le **misure premiali** a favore del debitore che presenti un piano completo ed esaustivo di continuità aziendale in grado di poter essere autorizzato dal Tribunale in poco tempo;
- **parametrare** l'importo del danno complessivo pari a 2.000.000 di euro, di cui al comma 2 dell'art. 25 del CCII, ai valori aziendali;
- **eliminare** il termine previsto dal comma 1 dell'art. 240 del CCII, a mente del quale "la proposta non può es-

sere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione";

- eliminare la condizione secondo la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 240 CCII, "la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento".

Al fine di agevolare non solo gli imprenditori, ma anche gli ex debitori insolventi, è infatti di primaria importanza procedere a un **riesame**, e a una conseguente riformulazione, degli artt. 25 e 240 del Codice della Crisi.

Tale esigenza diventa preminente nel momento in cui a causa del coronavirus saranno numerose le imprese che, per ragioni non riconducibili a responsabilità di gestione da parte degli imprenditori, corrono il rischio di trovarsi in modo repentino in stato di **insolvenza**.

Auspicabile autonoma e coscienziosa capacità decisionale per i curatori

Inoltre, è auspicabile che i candidati **curatori** nominati per la gestione di imprese del debitore diano prova:

- di possedere autonoma e coscienziosa capacità decisionale;
- di essere in grado di collaborare con il debitore e con i direttori finanziari ed amministrativi;
- di accettare esclusivamente gli incarichi relativi a settori economici in cui hanno sviluppato una consolidata esperienza.